



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo LO PRESTI Presidente

dott. Giuseppe COLAVECCHIO Consigliere

dott. Marco SMIROLDO Consigliere

dott. Francesco ALBO Consigliere relatore

dott.ssa Giuseppa CERNIGLIARO Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 30/A/2026

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n.

7056/R del registro di segreteria, promosso ad istanza di

Agenzia delle entrate - Riscossione, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.

Antonio Zottarelli del foro di Potenza, il quale ai sensi dell'art.

28, comma 2, cgc, comunica il seguente indirizzo di p.e.c.:

avvantonzottarelli@pec.giuffre.it

Contro

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte

dei conti per la Regione Siciliana, in persona del Procuratore

pro-tempore (p.e.c.: sicilia.procura@corteconticert.it);

- Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale

d'Appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana, in

persona del Procuratore pro-tempore (p.e.c.:
sicilia.procura.generale@corteconticert.it);

Per la riforma

della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione
siciliana n. 261/2025, depositata il 27.8.2025 e non notificata.

Esaminati gli atti e documenti di causa.

Uditi, all'udienza del 9 luglio 2026, l'avvocato Gabriele Licata su
delega dell'avvocato Antonio Zottarelli per l'appellante e, in
rappresentanza del Pubblico Ministero, il Vice Procuratore
Generale, dott.ssa Maria Concetta Carlotti.

Premesso in

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato, la
Procura regionale conveniva in giudizio Agenzia delle entrate –
Riscossione (d'ora in poi Ader), subentrata *ex lege* a titolo
universale a Riscossione Sicilia spa, per una presunta
fattispecie di danno indiretto cagionato agli enti impositori tra
cui Agenzia delle entrate (autrice della denuncia da cui muove
il procedimento), scaturente da una sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Messina (sentenza
n. 1879/2018), depositata il 26 marzo 2018 e passata in
giudicato.

La sentenza in questione avrebbe annullato l'intimazione di
pagamento n. 29520159006113864/000 e, di conseguenza,
dichiarato inesigibile il credito tributario sottostante, pari ad €

11.499,24, suddiviso tra gli enti impositori che avevano iscritto a ruolo: Agenzia entrate (€ 10.273,15), Regione Sicilia (€ 1.156,71) e Comune di Messina (€ 69,38).

Il contribuente aveva adito il giudice tributario lamentando, tra l'altro, omessa notifica delle prodromiche cartelle, nonché intervenuta prescrizione della pretesa impositiva e decadenza.

La CTP di Messina, con la citata sentenza, divenuta definitiva, ha constatato che Riscossione Sicilia spa, rimanendo contumace, aveva omesso di fornire la prova a suo carico della notifica delle cartelle di pagamento e ha pertanto accolto il ricorso.

L'Agenzia delle entrate ha dato seguito alla sentenza annullando il credito e, successivamente, ha formalmente messo in mora Riscossione Sicilia per il danno subito, chiedendo il rimborso degli € 11.499,24 non più recuperati.

II. Si costituiva in giudizio l'Agente della Riscossione che respingeva ogni addebito e metteva in evidenza che:

-non si è costituito nel giudizio di fronte alla Commissione tributaria provinciale perché non gli era stata comunicata la data dell'udienza di trattazione;

- l'Agenzia delle entrate avrebbe dovuto trasmetterle la sentenza sfavorevole tempestivamente, come previsto da un protocollo d'intesa del 2017, sottoscritto dalla Direzione regionale della Sicilia dell'Agenzia delle entrate e da Riscossione Sicilia s.p.a.;

-la cartella di pagamento n. 29520100029032092000 era stata

effettivamente notificata al signor Puglisi il 29.12.2010 tramite raccomandata A/R, come dimostrerebbe l'avviso di ricevimento in atti;

- il contribuente era a conoscenza del debito, avendo chiesto un piano di rateazione nel 2011 (dal quale è poi decaduto nel 2013);

-il patrimonio del contribuente sarebbe risultato incapiente, come dimostrato dagli accessi all'anagrafe tributaria effettuati nel 2012 e 2016, che avrebbero rilevato solo un'autovettura, insufficiente a coprire il debito;

-in ogni caso, vi sarebbe, nella fattispecie, una responsabilità concorrente dell'Agenzia delle entrate, che non avrebbe rispettato il protocollo d'intesa di cui sopra;

-Ader era venuta a conoscenza della sentenza definitiva solo con l'atto di messa in mora dell'Agenzia delle entrate del 31.1.2020;

-alla fattispecie, in ogni caso, andrebbe applicato il d.lgs. n. 110/2024, entrato in vigore l'8.8.2024 che, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024, limita la responsabilità dell'Agente della riscossione alle sole ipotesi di condotte dolose.

La Sezione giurisdizionale, con sentenza n. 261/2025, ipotizzava un concorso omissivo alla produzione del danno da parte di Agenzia delle entrate nella misura del 30% e pertanto condannava Ader, a titolo di colpa grave, al pagamento della somma complessiva di euro 8.049,48 (ottomila quarantanove/48), così suddivisi:

euro 7.191,21 a favore dello Stato

euro 809,70 a favore della Regione Siciliana

euro 48,57 a favore del Comune di Messina

oltre rivalutazione ed interessi, nonché refusione delle spese di giustizia, queste ultime in favore dello Stato.

Il Giudice di prime cure perveniva a tali conclusioni escludendo l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 6, comma 2, 2° periodo e comma 10, lett. b (che, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024, limiterebbe la responsabilità dell'Agente della riscossione alle sole ipotesi dolose), in quanto norma sostanziale entrata in vigore l'8 agosto 2024, priva di valenza retroattiva ai procedimenti conclusi antecedentemente.

Per completezza espositiva, ricordava che il d.lgs. n. 110 del 2024 è stato "incorporato" dal d.lgs. 33/2025, "Testo unico in materia di versamenti e di riscossione" con l'obiettivo di riorganizzare e semplificare l'intera materia dei versamenti e della riscossione, assorbendo al suo interno le disposizioni più recenti, come quelle introdotte dal d.lgs. 110/2024, le cui disposizioni vengono riordinate e armonizzate all'interno del nuovo Testo Unico in materia di riscossione.

III. Avverso tale statuizione di condanna insorge Ader che, con appello a firma dell'avv. Antonio Zottarelli, rassegna i seguenti motivi di censura:

1) *Error in iudicando. Violazione, errata interpretazione ed applicazione dell'art. 6, commi 2 e 10, del d.lgs. n. 110/2024, anche in correlazione con l'art. 1, comma 529, della l. n.*

228/2012. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 33/2025.

Ingiustizia manifesta.

L'appellante si duole del rigetto, da parte del Giudice di prime cure, dell'eccezione di inammissibilità della domanda attorea per sopravvenuto difetto di interesse alla luce dell'art. 6 del d.lgs. n. 110/2024.

In particolare, deduce che, stante il distinguo operato dalla norma, tra i ruoli esecutivi affidati all'Agente della riscossione fino al 31 dicembre 2024 e le quote affidategli dal 1° gennaio 2025, la responsabilità di quest'ultimo sarebbe limitata alle sole condotte dolose trovando applicazione, nel caso di specie, l'art. 1, comma 529, della legge n. 228/2012 richiamato dal citato art. 6 del d.lgs. n. 110/2024.

2) Error in iudicando. Difetto e perplessità della motivazione su punti decisivi della controversia. Insussistenza del danno erariale. Insussistenza dell'elemento psicologico della colpa grave. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2740 cod. civ. Violazione e mancata applicazione degli artt. 18, 19 e 20 del d.lgs. 112 del 1999 e s.m. Ingiustizia manifesta.

L'appellante contesta il percorso motivazionale che ha ritenuto negligente e omissivo il comportamento dell'Agente della riscossione fondato sulla mancata costituzione nel processo tributario. La sentenza del Giudice tributario non potrebbe rappresentare, neanche con riferimento alla quantificazione del danno, un elemento pregiudiziale ai fini dell'indagine sul danno

erariale.

Conclude per la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.

IV. In data 22/04/2026 sono pervenute le conclusioni dell'Ufficio di Procura generale nel senso del rigetto dell'appello, con ogni conseguente statuizione in punto di spese.

Secondo l'appellato, non coglierebbe nel segno il primo motivo stante la natura sostanziale della norma limitatrice della responsabilità dell'Agente della riscossione alle sole ipotesi dolose che, essendo entrata in vigore l'8 agosto 2024, non potrebbe applicarsi ai procedimenti conclusi antecedentemente.

In questo senso deporrebbe anche la sentenza della Corte costituzionale n. 132/2024, che ha affermato che la natura eccezionale della limitazione della responsabilità erariale alle sole fattispecie dolose.

Né potrebbe accedersi alla tesi di parte appellante della retroattività della limitazione alle ipotesi di dolo, avendo la stessa disposizione applicato il meccanismo di cui al comma 529 della l. n. 228/2012 che prevedeva a suo modo di vedere - per il periodo antecedente all'entrata in vigore del d.lgs.110/2024 - la liberazione dell'Agente nel caso fossero decorsi cinque anni senza che l'Ente Impositore gli avesse contestato il discarico.

Ipotizzare un'efficacia retroattiva del d.lgs.110/2024, non prevista dal legislatore, costituirebbe una non consentita

torsione ermeneutica.

Invero, il comma 529 dell'art. 1 della l. n. 228/2012, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non avrebbe introdotto una limitazione della responsabilità dell'Agente alle sole ipotesi dolose, ma solamente un sistema di semplificazione del discarico allorquando, dopo i dovuti tentativi di riscossione, i crediti si siano rivelati irrecuperabili, onde evitare che l'agente della riscossione perda il diritto al rimborso delle spese se ha svolto correttamente le attività di notifica e pignoramento entro i termini previsti.

Volendo schematizzare, a parere dell'UPGS, vi sarebbero tre regimi di responsabilità per l'Agente della riscossione:

- per il periodo 8 agosto-31 dicembre 2024, si applicherebbero le disposizioni di cui all'art. 1, comma 529 della legge n. 228/2012, che prevedono la responsabilità in caso di dolo o colpa grave solo se l'inadempimento dell'Agente ha determinato la prescrizione del diritto di credito;

- per il periodo antecedente all'entrata in vigore dell'art 6, cioè fino al 7 agosto 2024, vigerebbe il regime ordinario della responsabilità erariale (anche per colpa grave);

- per le quote affidate da 1° gennaio 2025, la responsabilità sarebbe limitata ai casi di dolo, a meno che dalle omissioni, dalle irregolarità e dai vizi verificatisi nell'attività di riscossione non sia derivata la prescrizione o la decadenza del diritto di credito (art. 56, comma 10, lett. a).

La condotta antigiuridica posta in essere nella fattispecie dall'Agente che, non costituendosi in giudizio presso la Commissione tributaria provinciale e prestando acquiescenza alla sentenza, ha consentito la definitiva perdita del credito tributario, non potrebbe che considerarsi connotata da colpa grave e fonte di responsabilità erariale.

Del pari, fuori bersaglio sarebbe il secondo motivo, trattandosi di danno indiretto in cui la perdita del credito tributario è causalmente imputabile alla mancata costituzione in giudizio da parte di Ader, ben in grado di dimostrare nel giudizio tributario, laddove si fosse costituita, la propria condotta immune da censure, documentando la tempestiva notifica delle cartelle.

Il Giudice di prime cure avrebbe peraltro abbattuto significativamente il danno addebitabile in base al contributo causale dell'Agenzia delle entrate.

Come osservato dalla Sezione di primo grado, priva di rilevanza sarebbe la copia dell'avviso di ricevimento prodotta in questa sede, atteso che dalla stessa non risulterebbe alcun riferimento alla persona che avrebbe ricevuto la raccomandata sottoscrivendo la ricevuta.

Anche laddove si considerasse quest'ultima regolare e tempestiva, risulterebbe semmai aggravata di ADER che, non costituendosi in giudizio avrebbe omesso di fornire prova della notifica al contribuente.

Alcun valore esimente avrebbe l'asserita incapacienza del

patrimonio del debitore, temporalmente circoscritta ad un preciso momento storico.

V. All'odierna udienza del 9 luglio 2026, sono presenti, per l'appellante, l'avvocato Gabriele Licata su delega dell'avvocato Antonio Zottarelli e in rappresentanza del Pubblico Ministero, il Vice Procuratore Generale, dott.ssa Maria Concetta Carlotti.

Entrambe le parti si sono riportate ai rispettivi scritti e alle conclusioni rassegnate in atti. Al termine della discussione, il Presidente ha posto la causa in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

1. Seguendo l'ordine logico delle questioni imposto dall'art. 101, comma 2, cgc, il Collegio, preliminarmente, è chiamato a scrutinare la questione, posta dall'appellante, relativa all'applicabilità alla fattispecie in esame dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 110 del 2024, entrato in vigore dall'8/8/2024, successivamente confluito nell'articolo 214 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, rubricato "Testo unico in materia di versamenti e di riscossione", entrato in vigore il 27/3/2025 (trattasi di testo legislativo ricognitivo di disposizioni normative in vigore).

Secondo la difesa di Ader, nella fattispecie in esame era inibito al Pubblico ministero l'avvio del giudizio di responsabilità, giacché l'illecito è stato contestato a titolo di colpa grave e non di dolo.

2. Ai fini di un migliore inquadramento normativo della tematica, il Collegio reputa utile ricordare che il comma 10 dell'articolo 214 del decreto legislativo n. 33 del 2025, in toto sovrapponibile al comma 10 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 110 del 2024, dispone che: *“Le omissioni, le irregolarità e i vizi verificatisi nello svolgimento dell'attività di riscossione non comportano l'avvio di giudizi di responsabilità previsti dal codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, salvo che in presenza di dolo e con l'eccezione, altresì, dei casi in cui dal mancato rispetto, per colpa grave, delle previsioni:*

a) dell'articolo 226, comma 1, lettere a) e b), sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025;

b) dell'articolo 226, comma 1, lettera b), sia derivata, relativamente agli adempimenti posti in essere a decorrere dalla data dell'8 agosto 2024, la prescrizione del diritto di credito, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024”.

Questa Corte, con riferimento ad un caso simile (Sez. app. Sicilia, n. 25/A/2026), ha già interpretato tale disposizione nel senso che dopo l'entrata in vigore (8/8/2024) dell'originario decreto legislativo n. 110 del 2024, non possono essere più avviati, a danno dell'Agente della riscossione, giudizi di responsabilità per condotte gravemente colpose, con due sole eccezioni:

- le quote affidate a decorrere dall'1/1/2025, qualora sia derivata la prescrizione o la decadenza del diritto di credito dovuto alla mancata notifica della cartella o di successivi atti interruttivi della prescrizione;

- le quote affidate fino al 31/12/2024, qualora sia derivata la prescrizione del diritto di credito "relativamente agli adempimenti posti in essere a decorrere dalla data dell'8 agosto 2024", adempimenti consistenti nella notifica di atti interruttivi della prescrizione.

In altri termini, al ricorrere degli specifici presupposti sopra indicati, le condotte gravemente colpose sono perseguibili con l'avvio di giudizi di responsabilità, a decorrere dall'8/8/2024, solo per le quote affidate a decorrere dall'1/1/2025 (lettera a) e per quelle affidate fino al 31/12/2024 (lettera b) in relazione agli adempimenti posti in essere dall'8/8/2024, data di entrata in vigore dell'originario decreto legislativo 110 del 2024. Per tutte le altre quote affidate entro il 31/12/2024 e non rientranti nella suddetta ultima casistica (lettera b), non può essere avviata l'azione di responsabilità per illeciti commessi con colpa grave.

Non può, dunque, condividersi la diversa opzione ermeneutica contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui per le quote affidate prima dell'8/8/2024 vigerebbe il regime ordinario di responsabilità amministrativa, con la conseguenza che gli illeciti potrebbero essere puniti sia a titolo di dolo che di colpa grave, con azioni di responsabilità avviate anche in data successiva

all'8/8/2024.

Tale opzione ermeneutica, ad avviso di questa Sezione d'appello, si pone in contrasto con il contenuto del comma 10 del citato articolo 214 del decreto legislativo n. 33 del 2025 che, invece, permette l'avvio di azioni di responsabilità solo a titolo di dolo, limitando la colpa grave a determinati presupposti non ricorrenti nel presente giudizio.

Nella fattispecie in esame, infatti, il Pubblico ministero ha depositato l'atto di citazione, con richiesta di condanna a titolo di colpa grave, in data 30/12/2024 e lo ha notificato in data 6/1/2025, quindi ben oltre la data dell'8/8/2024, con riferimento a quote affidate in epoca antecedente al 31/12/2024, per le quali la prescrizione non si è verificata per adempimenti o mancati adempimenti posti in essere a decorrere dall'8/8/2024, ma in epoca ben antecedente.

Né a soluzione diversa può giungersi attraverso il richiamo, come sempre effettuato nella sentenza impugnata, al comma 2, lettera b), del suddetto articolo 214 del decreto legislativo n. 33 del 2025, perché la citata disposizione normativa regola il rapporto tra l'ente creditore e l'agente della riscossione, mentre solo il comma 10 disciplina l'azione di responsabilità.

Inoltre, con riferimento alle quote affidate fino al 31/12/2024 "e alle responsabilità derivanti dai tentativi di riscossione effettuati fino a tale ultima data" è, comunque, richiamato l'articolo 1, comma 529, della legge n. 228 del 2021 che limita la

responsabilità amministrativa alle ipotesi dolose.

4. La natura dirimente della questione preliminare rende superfluo lo scrutinio di ogni ulteriore profilo di gravame, che resta dunque assorbito.

5 In conclusione, il Collegio accoglie l’appello dell’Agenzia delle entrate-Riscossione e, in riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana n. 261 del 2025, dichiara inammissibile l’azione di responsabilità avviata dal Pubblico ministero.

Le spese di lite possono essere compensate ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del codice di giustizia contabile, stante la natura di rito della pronuncia adottata, nonché l’esiguità di precedenti in materia.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza n. 261/2025 qui impugnata, dichiara l’inammissibilità dell’azione esercitata dal Pubblico ministero.

Spese compensate.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 9 luglio 2026.

L’estensore

Il Presidente

(dott. Francesco Albo)

(dott. Vincenzo Lo Presti)

Firma digitale

Firma digitale

Depositata in Segreteria. Palermo, 22/07/2026

Il Funzionario Preposto

(d.ssa Pietra Allegra)

Firma digitale